COPIA

Numero Registro Delibere 10

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOALMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno duemilasette addì sette del mese di Marzo alle ore 19,00 convocato come da avvisi iscritti in data 02.03.2007 e consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del consigliere Sig. Agrippo Rocco in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti SI-NO	N. d'ord	Cognome e nome	Qualifica	Presenti SI-No
1	AGRIPPO ROCCO	Presidente	SI	12	GALLUZZO ANTONIO	Consigliere	SI
2	COMMISSO GIULIO	Sindaco	NO	13	ROMEO ROCCO S.	Consigliere	NO
3	FEMIA ROCCO ANTONIO	Consigliere	SI	14	JERACI VINCENZO	Consigliere	SI
4	CANDIDO DOMENICO	Consigliere	SI	15	FEMIA ROCCO	Consigliere	SI
5	MINICI SALVATORE	Consigliere	NO	16	AGOSTINO ROCCO	Consigliere	SI
6	MARCELLINO NICOLA	Consigliere	SI	17	DI MASI SABRINA	Consigliere	NO
7	GRUPICO PINO	Consigliere	SI				
8	PUGLIESE BRENDA MARIA L.	Consigliere	SI				
9	LUCA' RUGGERO	Consigliere	SI				
10	LOPRESTI VINCENZO	Consigliere	SI				
11	LOCCISANO FELICE	Consigliere	SI				

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Si dà atto che è presente l'Assessore esterno Dott.ssa Silvana Loccisano;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Criaco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 13 su n. 16 Consiglieri, più il Sindaco assegnati al Comune e su n. 16 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale ai termini dell' Art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione
Per quanto concerne la regolarità tecnica ESPRIME PARERE FAVOREVOLE il Dott. Stefano Cortale;
Per quanto concerne la regolarità contabile ESPRIME PARERE FAVOREVOLE il Dott. Stefano Catalano;

Relaziona l'assessore al bilancio dott.ssa Silvana Loccisano (vedi relazione allegato A);
Prende la parola il consigliere Jeraci " E' giusto che la tassa sui rifiuti la paghino tutti, anche gli stabilimenti balneari, ma è necessario non equiparare nell'applicazione della tassa, lo stabilimento ad un ristorante normale che lavora tutto l'anno, anche perché bisogna tenere conto che gli stabilimenti già pagano la quota del demanio marittimo che è abbastanza elevata, pertanto vorrei che si tenesse conto anche di questo".
L'assessore Loccisano : " E' un'affermazione intelligente e mi preoccuperò in sede di approvazione delle tariffe di tenerne conto".
Prende la parola il consigliere Femia Rocco : " Non sono d'accordo con questa iniziativa perché andiamo controcorrente rispetto a ciò che si sta cercando di fare per lo sviluppo turistico della Calabria; il Comune deve andare incontro a questi imprenditori turistici ed invito l'amministrazione a fare un accurato studio su quanto capitale viene investito per l'avvio di uno stabilimento balneare e, soprattutto, considerare che seppure la concessione va da maggio a settembre, l'effettivo periodo di massimo lavoro può restringersi ad un mese circa".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore al bilancio;

Uditi gli interventi;

Vista la propria precedente deliberazione n. 9 in data 27/03/2001 con la quale, in applicazione delle norme di cui al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, veniva approvato il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", recependo anche i seguenti provvedimenti normativi:

– D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

– D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";

– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi", e successive modificazioni ed integrazioni;

– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", e successive modificazioni ed integrazioni;

– D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, recante: "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti", e successive modificazioni ed integrazioni;

– Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997";

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto che, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si rende necessario apportare significative modificazioni al suddetto regolamento comunale;

Visto altresì:

– l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

– l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la modalità di riscossione dei tributi di regioni ed enti locali;

– l'art. 1, comma 7, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 392 concernente i criteri di determinazione della tassa di cui trattasi nonché dei costi del relativo servizio;

Ritenuto, anche per una più chiara lettura del regolamento e per l'economia della consultazione, di dovere revocare la precedente deliberazione e dare corso all'approvazione di un nuovo regolamento;

Visto che, in applicazione del D.Lgs. n. 507/1993, i comuni debbono dotarsi:

a) del "Regolamento del servizio di nettezza urbana" (art. 59, comma 1);

b) del "Regolamento per l'applicazione della tassa" (art. 68, comma 1);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

– 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

– 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Presenti n. 13, Votanti n.13 , Astenuti n. 3 (Femia Rocco, Agostino Rocco e Jeraci Vincenzo) Voti favorevoli n. 10,

D E L I B E R A

1) Di revocare la propria precedente deliberazione n.9, in data 27/03/2001, meglio richiamata in narrativa, che viene sostituita dalla presente;
2) Di approvare il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", che si compone di n. 28 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
3) Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con separata votazione:

Presenti n. 13, Votanti n. 13 Astenuti n. 3 (Femia Rocco, Agostino Rocco e Jeraci Vincenzo) Voti favorevoli n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.

Allegato A)

REGOLAMENTO T.A.R.S.U.

La tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani è una tassa annuale dovuta al Comune per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, svolto nel proprio territorio comunale.

Al Regolamento Tarsu già esistente, sono state apportate delle modifiche:

art. 12) sono stati modificati i termini relativi all'accertamento. Come per l'Ici il termine passa a cinque anni;
art. 17) le modalità di riscossione del tributo sono:

a) modello F24;
b) Pos-bancomat, presso l'ufficio Ragioneria;
c) C/c postale.

Art. 25) sono state introdotte nuove categorie:

Categoria: 1

tipologia: Abitazione:

a) abitazione;
b) garage;
c) cantine.

Categoria: 2

tipologia: locali destinati ad uso pubblico

Categoria: 3

tipologia: stabilimenti industriali, fabbriche, forni, magazzini e depositi.

Categoria: 4

tipologia: generi alimentari, bar. negozi, ortofrutticoli all' ingrosso e al minuto

Categoria 5: tipologia: uffici e studi privati.

Categoria: 6 tipologia: alberghi e ristoranti.

Categoria: 7 tipologia: stabilimenti balneari:

a) bar ;
b) ristoranti;
c) ombrelloni e spiagge.

Categoria: 8 tipologia: attività industriali:

a) depositi;
b) sale espositive;
c) uffici;
d) zone di lavorazione.

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 - D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 7/03/2007

INDICE

Articolo 1 - Gestione del servizio

Articolo 2 - Definizione dei rifiuti solidi urbani interni

Articolo 3 - Tassa

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della tassa

Articolo 5 - Decorrenza della tassa

Articolo 6 - Modalità di presentazione delle denunce

Articolo 7 - Denuncia iniziale

Articolo 8 - Denuncia di rettifica

Articolo 9 - Denuncia di cessazione

Articolo 10 - Sgravi e rimborsi

Articolo 11 - Controlli - Accertamenti

Articolo 12 - Accertamento della tassa

Articolo 13 - Ricorsi

Articolo 14 - Determinaione della superficie tassabile

Articolo 15 - Tariffe

Articolo 16 - Liquidazione della tassa

Articolo 17- Riscossione

Articolo 18 - Esclusioni

Articolo 19 - Esoneri

Articolo 20 - Particolari condizioni d'uso

Articolo 21 - Riduzioni

Articolo 22 - Particolari agevolazioni

Articolo 23 - Rifiuti speciali

Articolo 24 - Sanzioni

Articolo 25 - Categorie, destinazione d'uso e tariffe

Articolo 26 - Tassa giornaliera di smaltimento

Articolo 27 - Norme transitorie e di prima applicazione

Articolo 28 - Disposizioni finali e di rinvio

ARTICOLO 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 21, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni
2. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica su suolo e nel suolo dei rifiuti stessi, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità attualmente vigenti e a quelle che saranno emanate in attuazione.

3. Dette attività di pubblico interesse sono esplicate direttamente ovvero mediante concessioni a Enti o Imprese specializzate da scegliere tra quelle autorizzate ai sensi dell'art. 6 lettera d) del citato D.P.R.n. 915/82.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. Sono rifiuti urbani:
a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21. comma 2. lettera g) del D.lgs. N. 22/97:
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali:
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b). e) ed e).

ARTICOLO 3 - TASSA

1. E' istituita dal Comune di Marina di Gioiosa .Ionica apposita tassa annuale in base a tariffe relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

3. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 4 comma 3.

4. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo annuale di esercizio, per gli anni 2001/2002 ai sensi dell'art. 53 comma 1 7 della legge 302/2000, in deroga a quanto previsto dall'art. 61 comma 3 bis D.lgs. 507/93, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana, gestito in regime di privativa comunale, si considera l'intero costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del Dlgs 22/97.

5. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo speciale dovuto alla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 24 Legge 549/95 costituisce costo ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni, limitatamente alla parte riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni eccedente i proventi dalle addizionali erariali ex Regio Decreto n. 2145/1937 e Legge 1346/61 devolute ai Comuni a norma dell'art. 3 comma 39 Legge 549/95.

6. Qualora nel corso dell'anno i costi del servizio subiscano dei rilevanti incrementi, per cui necessita medicare le tariffe vigenti, si procederà attraverso apposito atto deliberativo, di

competenza della Giunta comunale, ad incrementare le tariffe senza effetto retroattivo ai sensi dell'art. 54 della L.302/2000.

ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti o fruitori dei locali e le aree stesse.

2. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili), la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

4. Le società commerciali, gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tassa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.

5. Per i box la tassa è riscossa a nome del proprietario. Su richiesta dell'amministratore la tassazione dei box può essere effettuata cumulativamente a carico del condominio.

6. I proprietari o gli amministratori hanno il diritto di rivalsa nei confronti di chi occupa i box.

ARTICOLO 5 - DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione dei locali e aree.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

1. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere presentate, su appositi moduli, messi a disposizione dal Comune, presso l'ufficio Tributi che ne rilascia ricevuta. Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni autorizzazione ovvero comunicazione che abiliti all'esercizio di una attività, la cui competenza è del Comune, è possibile presentare contestualmente le suddette dichiarazioni da parte del soggetto obbligato al pagamento della Tarsu.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.

ARTICOLO 7 - DENUNCIA INIZIALE

1. I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o conduca locali od aree soggette alla tassa di cui all'art. 4 sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia anche cumulativa dei locali *od* aree tassabili siti nel territorio del Comune.

2. La denuncia iniziale deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale, le generalità del contribuente e dei coobbligati:
- il numero degli occupanti l'unità immobiliare residenti e non ed i dati identificativi se non residenti:
- la data dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala, nonché numero della unità immobiliare;
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile;
- gli identificativi catastali dell'immobile occupato;

- la tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, il codice fiscale/partita iva. codice ISTAT dell'attività nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale e la relativa residenza.

4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DI RETTIFICA

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, alla misura della superficie tassabile, o il venir meno delle condizioni di cui agli artt. 18 e 19. devono essere denunciate entro il 20 di gennaio di ciascun anno.

2. La denuncia di rettifica, presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale, deve contenere gli elementi identificativi del contribuente nonché l'indicazione di tutte le variazioni intervenute rispetto alla denuncia precedente.

ARTICOLO 9 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia che deve essere presentata secondo le modalità previste per la denuncia originale.

2. La denuncia di cessazione deve contenere:
- l'indicazione del codice fiscale:
- il numero del contribuente agli effetti della tassa, rilevabile dalla cartella esattoriale;
- le generalità del contribuente:
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;
- l'ubicazione dell'area o del fabbricato, del piano e della scala;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree;
- il cognome e il nome dell'eventuale subentrante nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare.

3. La cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

4. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti in Marina di Gioiosa Jonica, le relative variazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. In caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stala assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. Nei casi previsti dal comma precedente, l'utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui chiede lo sgravio.

7. Nei casi di errore o di duplicazione, diversi dalle ipotesi di cui ai precedenti commi o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a priori dall'ambito della tassazione (come previsto dall'art. 62 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 507/1993). lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto a seguito di verifica d'ufficio, è disposto nel modo di cui all'art. 75 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93. salvo il termine dell'avvenuto pagamento.

8. Quest'ultimo è di tre anni per la presentazione della domanda e decorrono, a pena di decadenza, dal l'avvenuto pagamento dell'ultima rata o del versamento in unica soluzione.

ARTICOLO 10 - SGRAVI E RIMBORSI

1. Per gli sgravi e rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 9, o per errore o duplicazione o comunque in ogni altro caso, si procede con le modalità previste dall'art. 75 del D. Lgs. n. 507/93.

ARTICOLO 11 - CONTROLLI E ACCERTAMENTI

1. Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.
L'Amministrazione comunale ha il potere, nei limiti di legge, di effettuare tutte le verifiche ed i controlli nei modi e forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune per individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Oltre ad acquisire informazioni sulle banche dati disponibili, nell'ordine:
a) possono essere richiesti dati ed informazioni a mezzo questionari nonché copie di atti, dichiarazioni o documenti ovvero planimetrie dei locali comprendenti il dettaglio delle superfici con i mq di riferimento;
b) il contribuente od il proprietario dell'immobile possono essere invitati a comparire per fornire delucidazioni o prove:
e) possono essere effettuati sopralluoghi ai locali ed aree, da personale a ciò autorizzato, per la verifica diretta delle superfici e destinazione delle stesse.
L'accesso ai locali deve essere comunicato al contribuente almeno 5 giorni prima.

2. Nel caso di mancata collaborazione del contribuente ovvero quando sussistono validi impedimenti allo svolgimento delle verifiche e controlli, non ultimo l'onerosità degli stessi, l'accertamento può anche essere effettualo in base a presunzioni semplici o criteri induttivi e secondo modalità di attuazione scelti dalla Pubblica Amministrazione.

3. L'Amministrazione comunale può chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere alla numerazione delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre che gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità. l'Amministrazione assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o proprietari, cui venga indirizzata la richiesta - anche a mezzo di avviso pubblico - sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni e l'addebito dei costi conseguenti alla numerazione.

ARTICOLO 12 - ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 4. comma 3.

avviso di accertamento di rettifica, a pena di decadenza, entro il 3 1 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2. In caso di omessa denuncia sarà emesso avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono emessi con le modalità previste dall'art. 71 comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 507/93.

ARTICOLO 13 - RICORSI

1. Contro l'atto di accertamento della tassa è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Al fine della determinazione della tassa di cui all'art. 16, devono essere prese in considerazione le superfici:
a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili di locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati e arrotondata al metro quadralo superiore, in ogni caso non inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998 n. 138. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio, l'erma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Per queste ultime, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio. che ha diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti.
Qualora in una civile abitazione venga svolta anche una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassati in base alla stessa tariffa.
La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurala alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

ARTICOLO 15 - TARIFFE

1. Nella determinazione delle tariffe annuali della lassa il Comune verifica che il gettito complessivo non superi il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni secondo le modalità previste dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93.

2. Tenuto conto dei termini previsti dall'art. 69 del D.Lgs. n. 507/93. entro il 30 giugno di ciascun anno l'Ufficio tributi ovvero l'Ente che effettua il servizio, sono tenuti a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo.

ARTICOLO 16 - LIQUIDAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso. cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Per quanto attiene ai rifiuti solidi urbani interni provenienti da conduzione di locali ed occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, dati in concessione dalla Città con durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o simili, la tassa è liquidata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso. maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della specifica categoria si applica la tariffa di quella con voci di uso simili per attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, intestato al Comune, prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, ovvero entro 30 giorni dall'avviso di messa in mora qualora l'occupazione abbia luogo, senza ritiro della concessione.

ARTICOLO 17 - RISCOSSIONE

La riscossione della tassa è gestita direttamente dal comune ed i versamenti potranno essere eseguiti attraverso le seguenti modalità:

1. C/C postale n. 12595898 intestato a Comune di Marina di Gioiosa Jonica - Servizio Tesoreria;
2. Modello F24;
3. Servizio POS – BANCOMAT direttamente presso la sede del Comune (Ufficio Ragioneria).

ARTICOLO 18 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa Tarsu:
- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili non allacciate ai servizi pubblici di rete; tale condizione deve perdurare per almeno 1 anno di tassazione.
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos, ove non si abbia di regola presenza umana.
- fabbricati danneggiali non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e preveda una durata non inferiore ad 1 anno.

2. Tali situazioni debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 19 - ESONERI

1. Sono esonerali dal tributo:
- i locali ed aree del comune di Marina di Gioiosa Jonica adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti.
- I cittadini che percepiscono dal Comune contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare condizione di indigenza.
- Le somme conseguenti ai suddetti esoneri sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ARTICOLO 20 - PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa unitaria è ridotta del:
e) 30% per le abitazioni con unico occupante che al primo gennaio dell'anno di riferimento risulti residente in Marina di Gioiosa Jonica.
d) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

compreso chi risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno.
Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli artt. 7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e che l'alloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;
e) 30% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore.

f) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati, la tassa è dovuta nella seguente misura:

a) 40% per i locali o aree scoperte situate a una distanza compresa tra i 400 e i 1000 m dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita;
b) 35 % per i locali ed aree scoperte situate a una distanza superiore a 1001 m. dall'area in cui è istituito il servizio di pubblica raccolta;

Le suddette agevolazioni sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia.

2. Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli artt. 66 e 76 del D.Lgs. n. 507/93.

4. Le riduzioni non sono comunque cumulabili.

ARTICOLO 21 - RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria è ridotta sino ad un massimo del 50% nel caso in cui gli utenti dimostrino di aver sostenuto delle spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 67 D.Lgs. n. 507/93.

2. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della tariffa applicata.
Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione od, in assenza, altro documento, ai sensi art. 10/3° lett. b) ed art. 49/14° del D.Lgs. 22/97. controfirmalo dai soggetti autorizzati al recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sul tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza della tassa iscritta nel ruolo di carico con riferimento alla annualità cui si riferisce il recupero. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dal 2001.

3. Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali sili negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta.
La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

4. Per le superfici dove si producono contemporaneamente rifiuti speciali e equiparati agli urbani, o urbani si applicherà una riduzione che verrà determinata a consuntivo, e sarà proporzionale ai rifiuti speciali prodotti e smaltiti, purché dimostrati con idoneo documento controfirmato dai soggetti autorizzati al recupero dei rifiuti speciali, e nel quale risulti il periodo durante il quale ha avuto la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti speciali prodotti

ARTICOLO 22 - PARTICOLARI AGEVOLAZIONI

1. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale di durata superiore a 6 mesi, l'Amministrazione Comunale può deliberare agevolazioni del tributo relativamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgono all'interno della zona, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.

2. La suddetta agevolazione va iscritta in bilancio ed assicurata la relativa copertura come da art. 67 comma 3° del D.Lgs. n. 507/93.

ARTICOLO 23 - RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree di tipo industriale ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dalla applicazione del tributo: si intende per luogo di produzione esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.).

2. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel caso non fosse indicata, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.

3. Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo, si farà riferimento all'Ufficio Tributi.

4. I rifiuti speciali di seguilo elencati sono assimilati a quelli urbani e come tali soggiacciono a tassazione piena:

- rifiuti da lavorazioni artigianali
- rifiuti da attività commerciali
- rifiuti da attività di servizio
- rifiuti da attività agricole

rimangono comunque esclusi i rifiuti provenienti dalle autocarrozzerie. lavorazioni del ferro, alluminio, officine meccaniche e ricambi auto.

ARTICOLO 24 - SANZIONI

I. Le sanzioni al presente Regolamento sono previste nell'art. 76 del D.Lgs. 507/93, nel D.l.gs. 472/97. e nella deliberazione che ne fissa i criteri di applicazione.

ARTICOLO 25 - CATEGORIE, DESTINAZIONE D'USO E TARIFFE

1. Le categorie d'uso sono determinate annualmente dal presente regolamento, potranno essere modificale con apposito atto di competenza del Consiglio Comunale nei termini di legge.

2. Fino all'adozione di una nuova classificazione delle categorie dei locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'applicazione del D.lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, continua ad applicarsi la seguente classificazione:

Categoria: 1

tipologia: Abitazione:

a) abitazione;
b) garage;
c) cantine.

Categoria: 2

tipologia: locali destinati ad uso pubblico

Categoria: 3

tipologia: stabilimenti industriali, fabbriche, forni, magazzini e depositi.

Categoria: 4

tipologia: generi alimentari, bar. negozi, ortofrutticoli all' ingrosso e al minuto

Categoria: 5

tipologia: uffici e studi privati.

Categoria: 6 tipologia: alberghi e ristoranti.

Categoria: 7 tipologia: stabilimenti balneari:

a) bar ;
b) ristoranti;
c) ombrelloni e spiagge.

Categoria: 8 tipologia: attività industriali:

a) depositi;
b) sale espositive;
c) uffici;
d) zone di lavorazione.

ARTICOLO 26 - TASSA GIONALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente, locali e aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 300% .
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, tramite il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.lgs. 507/93.
5. Per le occupazioni attinenti alle aree pubbliche destinate ad attività mercatali sia quelle che richiedono autorizzazioni, sia quelle che non le richiedono, il versamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione, in rapporto ai giorni di occupazione dell'area.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio

comunale senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed oneri accessori.

7. per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ARTICOLO 27 - NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione con le seguenti precisazioni:
   1) le tariffe saranno approvate con provvedimento della Giunta Comunale. 2) la classificazione delle categorie di cui all'art. 25 dovrà essere modificata non appena saranno determinati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 302/2000. ha comunque effetto dal 1° gennaio 2001. Per quanto non previsto, si fa rinvio al D.lgs. 507/93 sino all'entrata in vigore dell'art. 49 del D.lgs 22/97.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to Sig. Agrippo Rocco	*F.to Dott. ssa Antonia Criaco*

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO
Responsabile del servizio
F.to Dott. Stefano Cortale

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
IL FUNZIONARIO
del Servizio Finanziario
F.to Dott. Stefano Catalano

ANNOTATO, ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;
l'IMPEGNO DI SPESA di L.....al cap.....del bilancio.....
ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE CAPO

Data.....

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12 MAR. 2007, Prot. N. 2891 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 12 MAR. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Criaco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

- E' divenuta esecutiva il giorno.....;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133, comma 2);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal.....al....., senza reclami.

Data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Criaco

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE e consta di n. 18 fogli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonia Criaco